



Allegato 11

Schema tipologie di permessi di soggiorno rilasciabili ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) che consentono lo svolgimento di una attività lavorativa

Tipologia di permesso di soggiorno	Presupposti per il rinnovo/conversione
Permesso per asilo, protezione sussidiaria, protezione speciale D.Lgs. 251/2007 e art. 32, co. 3, D.Lgs. n. 25/2008 come modificato dal DL n. 130/2020, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173	Rinnovabile automaticamente (asilo) o previa verifica della permanenza delle condizioni (sussidiaria/speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale per motivi di ordine e sicurezza pubblica).
Permesso per minore età , L. n. 47/2017 art. 10, comma 1, lett. a)	Convertibile ai 18 anni in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione se ha passaporto + parere positivo della DG Immigrazione o in permesso per affidamento in caso di prosieguo amministrativo fino a 21 anni
Permesso per motivi familiari L. n. 47/2017 art. 10, comma 1, lett. b)	Convertibile ai 18 anni in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione se ha passaporto Rinnovabile come permesso per affidamento in caso di prosieguo amministrativo fino a 21 anni

Il D.Lgs. n.142/2015 art. 22, comma 1, dispone che il permesso per richiesta di asilo, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, consente di svolgere attività lavorativa se il procedimento di esame della domanda non è concluso e il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Anche i minori stranieri muniti di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del citato art. 22, comma 1, del D.Lgs. 142/2015 potranno svolgere un'attività lavorativa. **Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro** (comma 2).

L'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che ai minori stranieri non accompagnati, al compimento della maggiore età, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Il rilascio di tale permesso per i minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'art. 32, co. 1-bis, d.lgs. 286/98, è attualmente subordinato, ferma restando la sussistenza di tutte le altre condizioni, al parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, che svolge le funzioni dell'ex Comitato per i minori stranieri, soppresso dall'art. 12, comma 20, del D.L. 95/2012. Il **Decreto-legge n. 130/2020, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173** prevede espressamente che, il mancato rilascio del parere non può legittimare il rifiuto del permesso di soggiorno e che, in ogni caso, devono applicarsi le disposizioni in materia di silenzio/assenso della pubblica amministrazione.

Il rilascio del **permesso di soggiorno per studio/formazione** (qualora il minore sia appunto inserito in un percorso di studi/formazione), consente di svolgere un'attività lavorativa fino ad un massimo di 20 ore

settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fino al limite massimo di 1.040 ore annuali (DPR 394/99 art. 14, co. 4).

In caso, invece, di assunzione con un contratto di apprendistato, essendo esso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che prevede nel corso del suo svolgimento anche una parte formativa (il PFI, difatti, viene allegata al contratto), il minore straniero non accompagnato, al compimento dei 18 anni, potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e non per motivi di studio. In tal caso, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato [...] può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso [...] (DPR 394/99, art. 14, comma 1).